



la tua mobilità



Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile
Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli
Nuova 1° Global Linea Veicoli

Modello 14-000000107 - Ed. 01.05.2015

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione  NUOVA MAA

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



INDICE

	PAG.
Nota Informativa	1 di 19
Condizioni Generali di Assicurazione	1 di 86
Vincoli	17 di 86
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi non compresi nell'Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile	20 di 86
Condizioni Speciali di Assicurazione	23 di 86
E) Franchigia Fissa ed Assoluta	24 di 86
G) Maggiorazione del Premio per Sinistrosita' - Peius	25 di 86
H) Bonus/Malus Due Ruote Per Ciclomotori, Quadricicli Leggeri, Motoveicoli e Motoslitte	28 di 86
L) Bonus/Malus Grandi Ruote	37 di 86
LT) Bonus/Malus Lavoro e Trasporto	47 di 86
Condizioni Auto Intelligente	61 di 86
Formula - Full in comodato	62 di 86
Formula - Full in proprietà	69 di 86
Fonti Normative	76 di 86
Informativa al Cliente	1 di 4



**NOTA INFORMATIVA
PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE,
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
PRODOTTO NUOVA 1ª GLOBAL**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPON-
SABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEI-
COLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMO-
TORI E MOTOCICLI**

**(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo
n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento
ISVAP n. 35/2010)**



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a: 04/2014)

In base alla situazione patrimoniale di apertura dell'*Impresa* risultante dalla fusione alla data del 1° gennaio 2014, il patrimonio netto dell'*Impresa* è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'*Impresa* di assicurazione contenute nella presente Nota informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al *Contraente* le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.



B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL *RISCHIO*)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

AUTOCARRO

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera d) del Codice della Strada.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di



assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MEZZI D'OPERA

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.

MORA

Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* – successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto. È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Alla luce dell'articolo 170 bis del *Codice* la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo



giorno dalla scadenza contrattuale

NORME TARIFFARIE

Le norme di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO

Somma dovuta dal *Contraente* a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.



RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il ripristino del veicolo, da parte di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

TARIFFA

L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio* RC Auto determinato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* in vigore al momento della stipulazione o dell'eventuale rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

3. Coperture assicurative offerte

La copertura offerta assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* propone:

- Per motoveicoli e motoslitte la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'*Assicurato* ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale H.
- Per *Autocarri*, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, *Mezzi d'opera*, autobus, filoveicoli, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed *Autoveicoli per uso speciale*



la formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote (Condizione Speciale L, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'*Assicurato* ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 9 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale L.

- Per *Autocarr*i, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, *Mezzi d'opera*, autobus, filoveicoli, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed *Autoveicoli per uso speciale* la formula tariffaria Bonus-Malus Lavoro e Trasporto (Condizione Speciale LT, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'*Assicurato* ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale LT.

Si può scegliere inoltre di pattuire l'applicazione di una *Franchigia*, con riduzione del *Premio*. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*, come riportato al punto 15 delle Condizioni Speciali H, L e LT (*Franchigia Fissa ed Assoluta*).

Per le *Polizze* amministrare nella forma a Libro Matricola e destinate alla copertura di flotte di veicoli, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone in alternativa alle forme Bonus/Malus e Bonus/Malus con *Franchigia*:

- la Condizione-Speciale E) *Franchigia Fissa e Assoluta*, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio;
- la Condizione-Speciale G) *Maggiorazione del premio per sinistrosità - peius*, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA

Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA

Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa



Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro. Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2 "Esclusioni e rivalsa", 3 "Estensione territoriale" e 6 "Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9 "Sospensione in corso di contratto", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.

Segnaliamo che in base alle Condizioni Auto Intelligente in caso di Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell'ipotesi in cui il Contraente non provveda all'installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l'azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalla Condizioni Auto Intelligente.

AVVERTENZA

Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa (Condizione speciale E) e punto 15 delle Condizioni Speciali H), L) e LT), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).



AVVERTENZA

Come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo RC Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

3.1 Estensioni della copertura

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

- D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;**
- K) Rinuncia alla rivalsa per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;**
- T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette Condizioni Aggiuntive.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si ricorda che la garanzia non copre:

- . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
 - . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
- a) il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di veicolo concesso in *Leasing*;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;



- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo "Fonti Normative" del contratto di assicurazione ed all'articolo 129 del *Codice*.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA

In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze, salvo diversi accordi, presso l'Agenzia o il punto di vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 4 - "*Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per le *Polizze* a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il *Premio* può essere soggetto a regolazione annuale con le modalità indicate in *Polizza* cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Il *Premio* può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Si segnala che il *Premio* viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla *Tariffa*, come per esempio l'età del *Proprietario*.

L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale.

È prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto ven-



dita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 14 “Furto, Rapina o Appropriazione indebita del veicolo”, e 15 “Distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

7. Informativa in corso di contratto

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a trasmettere al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'*Attestazione*, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito

L'*Attestazione*, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del *Rischio* da assicurare e quindi per stabilire un *Premio* corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 “*Attestazione dello stato di Rischio*” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che:

- se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H, L e LT -, sull'*Attestazione* rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.



Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:

- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto ➤ classe di merito CU14.
- Negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CU, viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*.

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- N.B.: ➤ non sono considerati anni senza *Sinistri* quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
➤ non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale* provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ➤ per ogni *Sinistro* viene applicata una maggiorazione di due classi.

Nel caso in cui venga assicurato un veicolo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU.

Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest'ultima sia compatibile con quanto è previsto dalle condizioni di assicurazione applicate alla polizza.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DI INTERNA

La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso l'Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di *UNIPOLSAI*



ASSICURAZIONI (www.unipolsai.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

Motoveicoli per trasporto cose e motoslitte

La Condizione Speciale H – Bonus/Malus “*Due Ruote*” delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione (***invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006***).

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d'opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale

La Condizione Speciale L – Bonus/Malus “*Grandi Ruote*” delle Condizioni di Assicurazione prevede un'articolazione della scala Bonus/Malus in **nov**e classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 5 (***secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso è invece la 14***).

La Condizione Speciale LT – Bonus-Malus Lavoro e Trasporto delle Condizioni di Assicurazione prevede un'articolazione della scala Bonus/Malus in diciotto classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 14 (***secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso è la 14***).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni speciale H, L e LT dal punto 2 al punto 9.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Le Condizioni Speciali H, L e LT prevedono il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze a Libro Matricola*);
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare* convivente del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferi-



mento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

9. Recesso

La previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all' allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell'art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.

11. Regime fiscale

Sul *Premio* imponibile di *Polizza* si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del *Premio* RC Auto) che sono a carico del *Contraente* e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:

Garanzia	Aliquota
RC Auto	12,5 % (*)

AVVERTENZA

Imposta sulla RC Auto

(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 (c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale), dispone che le Province potranno applicare, in loro piena autonomia, **una variazione in misura non superiore a 3,5% punti percentuali in aumento o in diminuzione, dell'aliquota base del 12,5% della garanzia RC Auto.**

Le variazioni di aliquota introdotte dalle Province vengono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione Fiscalità Locale – Imposta RC Auto, ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione. Decorso tale termini tutti i pagamenti di premi assicurativi RC Auto riferibili alle Province che hanno variato l'aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.



C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

Ai sensi dell'articolo 143 del *Codice* in caso di *Sinistro* il *Contraente* ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa *Denuncia* alla Sede di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all'Agenzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente - *Denuncia di Sinistro*) fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. **Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri".**

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del *Codice* e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo);
- il risarcimento del danno subito dal *Terzo* trasportato, si rinvia all'articolo 141 del *Codice*,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del *Codice*.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazioni devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei *Sinistri*.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'impresa deve procedere all'offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - oppure deve comunicare all'*Assicurato* i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- > per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di *Denuncia del Sinistro* (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo



- di *Denuncia del Sinistro* sia sottoscritto da un solo conducente;
- > nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di *Risarcimento diretto*, l'impresa deve formulare l'offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia del Sinistro* da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l'offerta, l'impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'offerta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

Ricordiamo che sul sito internet di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (www.unipolsai.it) è possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell'articolo 125 del *Codice*.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si resti coinvolti in un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*. Per co-



noscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all'indirizzo:

CONSAP S.p.A.

Centro di Informazione Italiano

Via Yser, 14 - 00198 Roma

mail: richieste.centro@consap.it

fax: +39 06 85796270

telefono: +39 06 85796415

o accedere al sito Internet: **<http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazioneitaliano>**

In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'IVASS e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero oppure in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*.

14. Facoltà del *Contraente* di rimborsare l'importo liquidato per un *Sinistro*

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del *malus* e la conseguente maggiorazione del *Premio*, si può decidere di rimborsare alla *Consap* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) o a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** (per gli altri *Sinistri*) l'importo di uno o più *Sinistri* liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza con-**



trattuale (articolo 11 Condizione Speciale H ed L “Facoltà del Contraente di rimborsare i *Sinistri* liquidati).

15. Accesso agli atti dell'impresa

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell'articolo 148 del *Codice* - cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l'impresa abbia presentato denuncia o querela.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del *Codice* e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviando all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero oppure gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'impresa gestoria, di cui al punto 12.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San Donato Milanese (MI) Fax: (+39) 02.5181.5353

Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it



Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma - fax 06.42.133.353 o 06.42.133.745, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'Amministratore Delegato



Carlo Cimbri



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto
Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005

“Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)



ARTICOLO 1 - **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia la **sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
7. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario del veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;**
9. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Proprietario* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni**



alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **Terzi**;

10. PER I RIMORCHI: la responsabilità/civile derivante all'Assicurato dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal veicolo descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà/proprietà di *Terzi*;

11. PER GLI AUTOCARAVAN: il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella *Carta di Circolazione*; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del veicolo.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8, 9 e 10 i **Massimali** convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora in *Polizza* siano indicati un *rimorchio*, un *semirimorchio*, una *macchina operatrice trainata* o un *carrello trainato* l'assicurazione si riferisce al "*Rischio statico*" ossia copre la responsabilità per i danni a *Terzi* derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. **In ogni caso sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un suo colla-



boratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;

- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

ARTICOLO 3 - *ESTENSIONE TERRITORIALE*

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni **ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale è stato pagato il *Premio* o la rata di *Premio*. Inoltre:

- per le scadenze intermedie di *Premio* trova applicazione l'articolo 1901, 2° comma del



Codice Civile. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* interessate.

- Per le scadenze di annualità, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del *Periodo di assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - *Esclusioni e rivalsa.*

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente*, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.



In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, oppure da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al *Terzo*, in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e terminano *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.



b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l'Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e semprechè i predetti documenti siano stati restituiti.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).



ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un'appendice che **deve essere sottoscritta dal Contraente**. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, **il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolte successive alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della riattivazione del contratto, il *Premio* viene determinato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appar-



tenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il **Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo* di osservazione non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per i motoveicoli e le motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. **È esclusa la presenta-**



zione in via telematica.

In ogni caso **deve essere presentata *Denuncia del Sinistro*** redatta sul modulo, fornito da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia del Sinistro* come sopra indicati può comportare per *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia del Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* lo richieda.

ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell'*Assicurato* di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso



non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

I contratti di durata inferiore all'anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

Il *Contraente* deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 9 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua. Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.



Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio *netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* è **tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agencia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito o esportato o ad un suo *Famigliare convivente*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**



Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un' *Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l' *Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria*, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all' *Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l' *Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole *Bonus/Malus* che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;



- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius viene indicato:

- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
- il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

È legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*:

- **non rilascia l'*Attestazione* per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.** Per tali veicoli l'*Attestazione* viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della *Polizza*.
- rilascia l'*Attestazione* in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in *Coassicurazione* con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* viene rilasciata dalla delegataria.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non rilascia l'*Attestazione* nel caso di:**

- **contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;**
- **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **contratti, o *Applicazioni*, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**



- **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'*Attestazione* è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell'*Attestazione* è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'ultima *Attestazione* conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata. In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'*Attestazione* non è più valida.

ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO- DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del *Contraente*.**

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione o smarrimento il ***Contraente* deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato o una copia della Polizza **su richiesta ed a spese del *Contraente* e può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.**

Se la perdita della *Polizza* sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il *Contraente* deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il



pagamento ne sia stato anticipato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 20 - RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA

Qualora il *Contraente Assicurato* abbia dichiarato in *Polizza* di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i *Sinistri* che rientrino nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, il *Premio RC Auto* sarà ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* o dalle *Norme Tariffarie* ed indicata in *Polizza*. Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* - a giudizio di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* - non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della *Polizza* per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla *Polizza* sostituyente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle *Norme Tariffarie*.**

L'indennizzo corrisposto da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN *LEASING***CLAUSOLA N. 1** (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing*)

La **Polizza** è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

CLAUSOLA N. 2 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing*)

La **Polizza** è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pa-



gamento delle rate intermedie scadute, nonché nonché l'eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza naturale.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale*)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.**

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

CLAUSOLA N. 4 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale*)



La **Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo** a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** si obbliga per la durata della **Polizza** stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale;
- d) **a non pagare**, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del *Codice*, **l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA
DI *RISCHI* NON COMPRESI
NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE**



Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria (Leasing)* a dipendenti o collaboratori anche occasionali, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione ;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente *Proprietario/Locatario*, o la Società *Proprietaria/Locataria*, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di



Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza* nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché il **Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Sospensione in corso di contratto* consente - al massimo due volte per annualità assicurativa - la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, le motoslitte, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.

W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Sospensione in corso di contratto* consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione **purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].**



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE



Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a MILANO ASSICURAZIONI, MILANO ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente o divisione Nuova MAA devono intendersi relativi alla Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e FONDIARIA-SAI S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.



G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEIUS

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del *Premio* per sinistrosità - *PEIUS*, che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

2. APPLICAZIONE DEL PEIUS

Se nel *Periodo di osservazione* vengono pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con *Responsabilità principale* e quelli con *Responsabilità paritaria* con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del *peius*.

3. VEICOLI GIÀ ASSICURATI IN PRECEDENZA

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'ultima *Attestazione conseguita* in corso di validità essa risulti dovuta.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "*Peius*", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate – ai fini sia dell'applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l'applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

4. ATTESTAZIONE MANCANTE

In mancanza di consegna dell'*Attestazione*, il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.

Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata entro tre mesi [90 giorni] dalla stipulazione del contratto.

L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene consegnata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.



5. ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI

Qualora l'ultima *Attestazione* conseguita si riferisca ad un contratto scaduto da più di dodici mesi, ma da meno di cinque anni, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il ***Contraente*** **dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di cinque anni, la nuova *Polizza* è stipulata con la maggiorazione del 25%.

6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo"), si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato.

Qualora il veicolo non fosse già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonche'è l'eventuale ultima *Attestazione* conseguita sulla base della quale quest'ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia scaduto da più di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

7. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva, e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta



in liquidazione coatta amministrativa, il ***Contraente*** deve provare di avere fatto richiesta dell'***Attestazione*** all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'***Attestazione*** ove fosse stata rilasciata.

Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui sopra, se quest' ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del *Contraente*.

In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.

9. VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO

All'***Attestazione*** è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.

10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI I SINISTRI LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del *Pejus* offrendo a ***CONSAP*** (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*** (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente **nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.**

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.



H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Due Ruote - che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* - che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del <i>Premio</i>
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.



In mancanza di indicazioni nelle *Norme Tariffarie*, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO L'ACQUISTO

Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:

- ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione* in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) - persona fisica - del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote oppure con la formula tariffaria H) Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette
- della classe di merito CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità in tutti gli altri casi.

Il *Contraente* è tenuto, alternativamente, a consegnare:

- per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell'appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/ MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, de-



molizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta in luogo della quale venga assicurato da un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purché l'ultima *Attestazione* conseguita sia in corso di validità:

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso UNI-POLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarozzette.

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.

Altri casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente, purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;



- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.

3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE O BONUS/MALUS PER CICLOMOTORI (Uso privato e trasporto cose) MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal Bonus/Malus Due Ruote o dal Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette

oppure

- non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI

il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità. Se l'*Attestazione* non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con “*Franchigia* fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate –ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze



dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

7.1 VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA o MILANO ASSICURAZIONI

Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o la formula tariffaria Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il ***Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

7.2 ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. **Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 18.**



Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un' impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il ***Contraente* deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI

In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità se il veicolo era già assicurato con *Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette ;
- alla classe di assegnazione CU in tutti gli altri casi.

10. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi preceden-



ti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terrà' conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a:				
	- numero di <i>Sinistri con Responsabilità principale</i> pagati e - numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



11. FACOLTÀ DEL **CONTRAENTE** DI RIMBORSARE I **SINISTRI** LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 **offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente **nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.**

12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitte - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente **se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI oppure alla classe di merito 14 negli altri casi.**

14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegni l'ultima *Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro



veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario* o ad un suo *Famigliare convivente*. **Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.**

15. **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.**

Qualora quest' ultimo avvenga rinnovo dopo la scadenza naturale del contratto, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.

In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.



L) BONUS/MALUS GRANDI RUOTE

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Grandi Ruote -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti dei determinazione del <i>Premio</i>
1	0,84
2	0,88
3	0,92
4	0,96
5	1
6	1,05
7	1,11
8	1,19
9	1,28

La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, *Mezzi d'opera*, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed *Autoveicoli per uso speciale*.

I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:



TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI

Veicolo	Gruppi
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed Autocarri di oltre 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, <i>Mezzi d'opera</i>	B
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed Autocarri fino a 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 5.

Qualora il *Contraente* consegni un' *Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) –persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o con la formula tariffaria “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali.
- della classe di merito determinata applicando la Tabella 3 in tutti gli altri casi (**purché non si tratti di formule tariffarie che non prevedono la valorizzazione della classe CU, per le quali non si potrà procedere alla determinazione secondo la Tabella 3).**



Il **Contraente** è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell'appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un veicolo in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà -della stessa tipologia del precedente- si procede come di seguito indicato purché l'ultima *Attestazione* conseguita sia in corso di validità.

Veicolo già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o con "Bonus/Malus" per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Familiare convivente*.

Il **Contraente** è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- **copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.**

Altri casi di veicolo già assicurato

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione determinata sulla base della Tabella 3 facendo riferimento all'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente, e purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso, o un suo *Familiare convivente*.



Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà/proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione del veicolo da assicurare o della sua ricevuta e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS GRANDI RUOTE O "BONUS/MALUS" PER AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, VEICOLI SPECIALI, TRATTORI STRADALI

Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o "Bonus/Malus" per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Per i veicoli già assicurati presso:

- *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal Bonus/Malus Grandi Ruote o dal "Bonus/Malus" per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali,

oppure

- non assicurati con *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la Tabella 3.

A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei *Sinistri* con *Responsabilità principale* pagati risultanti dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

Non vengono considerati gli anni anteriori al 2001 ed i *Sinistri* ad essi attribuiti. Vengono considerati i *Sinistri* attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.



TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO

Numero di anni precedenti a quello per il quale l'Attestazione è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2001)		Numero complessivo di <i>Sinistri con Responsabilità principale</i> pagati risultanti dall'Attestazione (non vanno considerati i <i>Sinistri</i> attribuiti agli anni anteriori al 2001)				
		0	1	2	3	4 o più
1 anno	classe:	5	6	7	8	9
2 anni	classe:	4	6	7	8	9
3 anni	classe:	3	5	6	7	9
4 anni	classe:	2	4	6	7	8
5 anni	classe:	1	3	5	6	8

Il **Contraente** non assicurato presso **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI è tenuto a consegnare a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** l'ultima **Attestazione** conseguita in corso di validità.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "Bonus/Malus", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'Attestazione verranno cumulate –ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'ultima **Attestazione** conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del **Contraente** viene rimborsata da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 5, **a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione



ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI

Il nuovo contratto è assegnato alla classe 5 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o Bonus/Malus per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali. Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il ***Contraente* dichiarari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. **In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.**

7.2. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6. Il ***Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 9.** Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il ***Contraente* deve provare di aver fatto richiesta dell'*Attestazione* all'impresa o**



al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'*Attestazione* ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI

In assenza dell'*Attestazione* il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità, se il veicolo era già assicurato con *Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali ;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della Tabella 3 in tutti gli altri casi.

10. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 4, a seconda che **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 4.



TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria "cumulata" per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%	0	1	2	3	4 o più
Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza	1	+1	+2	+3	+4

11. FACOLTÀ DEL *CONTRAENTE* DI RIMBORSARE I *SINISTRI* LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 4 **offrendo a *CONSAP* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.

12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo da' luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

- a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - Premessa), il *Periodo di osservazione* non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;



- b) **se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.**
La *Polizza* stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - *Veicolo assicurato per la prima volta* - e per essa inizia a decorrere un nuovo *Periodo di osservazione*.
- c) **se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.** In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla *Tariffa* in vigore al momento della sostituzione.

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI** oppure alla classe di merito 5 negli altri casi.

14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegni l'ultima *Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario* o ad un suo *Famigliare convivente*. **Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.**

15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI



ASSICURAZIONI.

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

**LT) BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO****1. PREMESSA**

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Lavoro e Trasporto -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in diciotto classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del <i>Premio</i>
1	0,607
2	0,642
3	0,679
4	0,718
5	0,776
6	0,833
7	0,881
8	0,919
9	0,945
10	1,000
11	1,073
12	1,184
13	1,271
14	1,432
15	1,614
16	1,708
17	1,885
18	2,080

CONDIZIONI SPECIALI



La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, *Mezzi d'opera*, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed *Autoveicoli per uso speciale*.

I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:

TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI

Veicolo	Gruppi
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed <i>Autocarri</i> di oltre 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, <i>Mezzi d'opera</i>	B
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed <i>Autocarri</i> fino a 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

a) dopo la prima immatricolazione;

b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) –persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato della classe di merito così determinata:



Attestazione rilasciata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto

→ Il nuovo contratto verrà assegnato alla stessa classe di merito dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità

Attestazione rilasciata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto

→ Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando la Tabella 5

Attestazione rilasciata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus oppure non rilasciata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI

→ Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando le Tabelle 3A e 3B (**purché la formula tariffaria del contratto cui si riferisce l'*Attestazione* preveda la valorizzazione della classe CU; diversamente non si potrà procedere alla determinazione secondo le Tabelle 3A e 3B e il contratto sarà assegnato alla classe di merito 14**)

Il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell'appendice di cessione del contratto precedente. In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un veicolo in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo



di nuova proprietà della stessa tipologia del precedente, si procede come di seguito indicato purché l'ultima *Attestazione* conseguita per il precedente veicolo sia in corso di validità:

Precedente veicolo assicurato presso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto



Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*

Precedente veicolo assicurato presso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto



Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando la Tabella 5 facendo riferimento all'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente, sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*

Altri casi di precedente veicolo già assicurato



Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando le Tabelle 3A e 3B facendo riferimento all'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente, e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso, o un suo *Famigliare convivente*

Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- **copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**



- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO

Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

4.1 VEICOLI GIÀ ASSICURATI PRESSO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA CON FORMULA BONUS/MALUS DIVERSA DAL BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO

La classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la Tabella 5.



TABELLA 5 - Criteri di assegnazione per *Polizze* di provenienza *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto

Classe di merito di assegnazione <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</i> divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione CU indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione Bonus/Malus Lavoro e Trasporto	Classe di merito di assegnazione Bonus/Malus Lavoro e Trasporto in caso di presenza di 1 o più N.A./N.D. sull' <i>Attestazione</i>
1	1	3	10
1	2	3	10
1	3	3	10
1	4	4	10
1	5	5	10
1	6	6	10
1	7	7	10
1	8	8	10
1	9	9	10
1	10	10	10
1	11	10	10
1	12	10	10
1	13	10	10
1	14	10	10
1	15	10	10
1	16	10	10
1	17	10	10
1	18	10	10
2	Tutte le classi dalla 1 alla 18	11	11
3		12	12
4		13	13
5		14	14
6		15	15
7		16	16
8		17	17
9		18	18

**4.2 ALTRI CASI DI VEICOLI GIÀ ASSICURATI**

Se il veicolo era precedentemente assicurato presso:

- *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus

oppure

- non assicurati presso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI

la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando le Tabelle 3A e 3B.

A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei *Sinistri* pagati, pagati con *Responsabilità principale* e pagati con *Responsabilità paritaria* risultanti dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità, ivi compresi quelli attribuiti all'annualità in corso.

TABELLE 3A e 3B - Criteri di determinazione delle classi di assegnazione

Le classi di merito di assegnazione derivano dall'applicazione, nell'ordine indicato, di entrambe le tabelle sotto riportate, e cioè applicando prima la Tabella 3A e poi la Tabella 3B.

TABELLA 3A – Criteri di determinazione delle classi di assegnazione							
Classe di assegnazione CU indicata nell'Attestazione	Classe di merito derivante dal numero di annualità con N.A. o N.D. presenti sull'Attestazione						
	0	1	2	3	4	5	6
1	1	7	8	9	10	11	12
2	2	8	9	10	11	12	13
3	3	9	10	11	12	13	14
4	4	9	10	11	12	13	14
5	5	9	10	11	12	13	14
6	6	9	10	11	12	13	14
7	7	9	10	11	12	13	14
8	8	9	10	11	12	13	14
9	9	9	10	11	12	13	14
10	10	10	10	11	12	13	14
11	11	11	11	11	12	13	14
12	12	12	12	12	12	13	14
13	13	13	13	13	13	13	14
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
Assenza della classe CU	9	10	11	12	13	14	14



TABELLA 3B – Criteri di determinazione delle classi di assegnazione

Classe di merito derivante dall'applicazione della Tabella 3A	Classe di merito di assegnazione Bonus/Malus Lavoro e Trasporto in base al numero di <i>Sinistri</i> pagati, pagati con <i>Responsabilità principale</i> e pagati con <i>Responsabilità paritaria</i> presenti sull' <i>Attestazione</i> , compresi quelli attribuiti all'annualità in corso				
	0	1	2	3	4 o +
1	1	1	2	3	4
2	2	2	3	4	5
3	3	3	4	5	6
4	4	4	5	6	7
5	5	5	6	7	8
6	6	6	7	8	9
7	7	7	8	9	10
8	8	8	9	10	11
9	9	9	10	11	12
10	10	10	11	12	13
11	11	11	12	13	14
12	12	12	13	14	15
13	13	13	14	15	16
14	14	14	15	16	17
15	15	15	16	17	18
16	16	16	17	18	18
17	17	17	18	18	18
18	18	18	18	18	18

Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.

In caso di passaggio da una formula tariffaria diversa da quella di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate –ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualità annualità successiva alla stipulazione del contratto.



5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.

6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero. In questo caso il contratto verrà assegnato alla medesima classe CU determinata sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione, ai sensi del Regolamento ISVAP nr. 4/2006. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI

Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto. Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il ***Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

7.2. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14 **Il *Contraente* deve consegna-**



re copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata.** In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI

In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità, se il veicolo era già assicurato con *Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della Tabella 5 se il veicolo era già assicurato con *Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* divisione Milano, divisione La



Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con altra formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto;

- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Tabelle 3A e 3B in tutti gli altri casi.

10. RINNOVO ESPlicito DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 4 a seconda che *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del malus.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento – il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 4.



TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> “cumulata” per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

11. FACOLTÀ DEL *CONTRAENTE* DI RIMBORSARE I *SINISTRI* LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 4 **offrendo a *CONSAP* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.**

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.



12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo da' luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

- a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - *Premessa*), il *Periodo di osservazione* non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;
- b) **se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.**
La *Polizza* stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - *Veicolo assicurato per la prima volta* - e per essa inizia a decorrere un nuovo *Periodo di osservazione*.
- c) **se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.** In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla *Tariffa* in vigore al momento della sostituzione.

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato:

- alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente se stipulata con **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
- alla classe di merito così come convertita in base alla Tabella 5 se la precedente *Polizza* era stipulata con **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
- alla classe di merito 14 in tutti gli altri casi.



14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegni l'ultima *Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario* o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.**

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.



CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE



Le seguenti Condizioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e sono prestabili per Autocarri ed Autoveicoli ad uso speciale.

- Formula Full in comodato -

1. Premessa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia S.r.l., che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.

Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:

- l'installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare concesso in comodato da OCTO Telematics Italia S.r.l. al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
- la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l..

Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.. sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lgs.. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.

2. Condizioni valide per il Contatore satellitare

Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.

2.1 Obblighi del *Contraente*

Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, si impegna a:

- 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia S.r.l. (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Pre-



- mio assicurativo o di effetto della *Polizza* se successiva;
- 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l. o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 - 2.1.3 comunicare immediatamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 - 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.;
 - 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo;
 - 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l., per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 - 2.1.7 informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di assicurazione dell'installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia S.r.l.; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato;
 - 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia S.r.l. (dall'Italia numero verde 800 746692 dall'Estero +39 0862 442471) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca;



2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:

- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un'installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia S.r.l. mediante lettera o altri mezzi telematici.

2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:

- non applicare eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla scheda di *Polizza*, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l'attivazione del Contatore satellitare;
- in caso di *Sinistro* (RCA o furto/rapina avvenuto prima dell'attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
 - non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai *Terzi* danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla *Tariffa* RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il *Premio* che sarebbe stato pagato sulla base di detta *Tariffa* in assenza del dispositivo
 - non applicare in sede di liquidazione del *Sinistro* furto o rapina l'ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in *Polizza* indicato al successivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del *Contraente*; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l'eventuale scoperto e relativo minimo o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

2.3 Sospensione della Polizza

A parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la *Polizza* venga sospesa, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la *Struttura Organizzativa*, nell'ipotesi in cui la *Polizza* preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della *Polizza*. **In presenza della riduzione del *Premio***



in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

2.4 Richiesta dei dati in caso di *Sinistro* RCA

In caso di *Sinistro* RCA il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l. tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.

2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del *Contraente*

L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del *Contraente* comporta quanto segue:

- rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.4:
 - a) il *Contraente* dovrà rimborsare a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla *Tariffa* RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria e delle *Tariffe* relative alle garanzie Incendio e Furto ed il *Premio* che sarebbe stato pagato sulla base di dette *Tariffe* in assenza del dispositivo per l'intero periodo assicurativo;
 - b) se prima del pagamento della predetta differenza di *Premio* si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del *Sinistro* sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in *Polizza*;
- rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente erogati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics Italia S.r.l.;
- rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. o rinuncia del *Contraente* cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, **il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l'eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il *Contraente*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il *Premio* RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;**
- rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.8 e 2.1.9 **in caso di furto o rapina del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo indicati sulla scheda di *Polizza*, fermo restando il disposto dell'art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).**

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.



come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del precedente punto 2.1 Obblighi del *Contraente* comportano la risoluzione del contratto.

3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria

In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla *Tariffa* per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:

- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in *Polizza*.

Le predette percentuali di riduzione del *Premio* si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso **la percentuale complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell'eventuale rinnovo del contratto.**

In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l'intera percentuale di riduzione del *Premio* derivante dalla convenzione e in seconda battuta – e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.

3.1 Riduzione del *Premio* in base alle fasce di kilometraggio

Presupposti per l'applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il *Contraente*:

- **abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;**
- **adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del *Contraente*.**

Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del *Premio* in base alle fasce di kilometraggio, consente di beneficiare:

- 1) all'atto della stipula, della riduzione del *Premio* nella misura fissa indicata sul contratto;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del *Premio* in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla condizione Auto Intelligente in vigore a tale momento.

Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:



- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di *Premio* variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di *Polizza*; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della riduzione del *Premio* in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:

- a) la perdita dello sconto fisso;
- b) il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Telematics S.r.l., si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del *Premio* assicurativo.

La rinuncia del *Contraente* o del *Contraente* cessionario alla riduzione del *Premio* in base alle fasce di kilometraggio comporta l'automatica rinuncia ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.

4. Rivalsa

In caso di Sinistro, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* esperirà nei confronti dell'Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria nei seguenti casi:

- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del *Contraente* o delle persone



incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in *Polizza*. Analogamente, nell'ipotesi in cui il *Contraente* non provveda all'installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l'azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della *Polizza*. In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla *Tariffa RC Auto* per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il *Premio* che sarebbe stato pagato sulla base di detta *Tariffa* in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.

5. Informazione per il *Contraente*

Il *Contraente* prende atto che nell'ipotesi in cui la *Polizza* preveda la garanzia di Assistenza Stradale, **nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g**, la *Struttura Organizzativa* - ricevuta la segnalazione d'allarme dal Centro Servizi di Octo Telematics Italia S.r.l. - contatterà direttamente l'*Assicurato* per l'erogazione dell'Assistenza Stradale; a tale scopo la *Struttura Organizzativa* effettuerà una telefonata (**con un massimo di due tentativi**) ai numeri di cellulare comunicati dal *Contraente Assicurato*.

Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.

Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito sms (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l' sms riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chiamando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.



- Formula Full in proprietà -

1. Premessa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia S.r.l., che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.

Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di *Premio* sono:

- l'installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare di proprietà del *Contraente* o del Proprietario del veicolo stesso;
- la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l..

Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.. sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.

2. Condizioni valide per il Contatore satellitare

Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.

2.1 Obblighi del Contraente

Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, si impegna a:

- 2.1.1 consegnare a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* copia del Contratto di Abbonamento eventualmente già concluso con OCTO Telematics S.r.l. per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash;
- 2.1.2 fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia S.r.l. (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di effetto della *Polizza* se successiva;



- 2.1.3 comunicare immediatamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
- 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.;
- 2.1.5 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l., per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
- 2.1.6 informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di assicurazione dell'installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia S.r.l.; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**;
- 2.1.7 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia S.r.l. (dall'Italia numero verde 800 749662 dall'Estero +39 0862 442471) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di Abbonamento di cui al punto 1 Premessa. Qualora il servizio di ricerca del veicolo sia prestato in proprio da Octo Telematics Italia S.r.l., si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto;
- 2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un'installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia S.r.l. mediante lettera o altri mezzi telematici.



2.2 Obblighi di **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**

Se il **Contraente** ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del **Contraente**, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** si impegna a:

- non applicare eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla scheda di *Polizza*, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l'attivazione del Contatore satellitare;
- in caso di *Sinistro* (RCA o furto/rapina) avvenuto prima dell'attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
- non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai *Terzi* danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla *Tariffa* RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il *Premio* che sarebbe stato pagato sulla base di detta *Tariffa* in assenza del dispositivo
- non applicare in sede di liquidazione del *Sinistro* furto o rapina l'ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in *Polizza* indicato al successivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del **Contraente**; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l'eventuale scoperto e relativo minimo o la franchigia pattuiti in *Polizza*.

2.3 Sospensione della *Polizza*

A parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la *Polizza* venga sospesa la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la *Struttura Organizzativa*, nell'ipotesi in cui la *Polizza* preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della *Polizza*. **In presenza della riduzione del *Premio* in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.**

2.4 Richiesta dei dati in caso di *Sinistro* RCA

In caso di *Sinistro* RCA il **Contraente** ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l. tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.

2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del **Contraente**

L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del **Contraente** comporta quanto segue:

- rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.4 :



- a) il *Contraente* dovrà rimborsare a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla *Tariffa* RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria e delle *Tariffe* relative alle garanzie Incendio e Furto ed il *Premio* che sarebbe stato pagato sulla base di dette *Tariffe* in assenza del dispositivo per l'intero periodo assicurativo;
- b) se prima del pagamento della predetta differenza di *Premio* si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del *Sinistro* sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in *Polizza*;
- rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 **non potranno essere correttamente erogati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics Italia S.r.l.;**
 - rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.6 - oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. o rinuncia del *Contraente* cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, **il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l'eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il *Contraente*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il *Premio* RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;**
 - rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.7 e 2.1.8 **in caso di furto o rapina del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo indicati sulla scheda di *Polizza*,** fermo restando il disposto dell'art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5 del precedente punto 2.1 Obblighi del *Contraente* **comportano la risoluzione del contratto.**

3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria

In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla *Tariffa* per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di *Premio* derivante:

- dalla percentuale fissa prevista in in quel momento dalla condizione Auto Intelligente;

oppure

- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in *Polizza*.

Le predette percentuali di riduzione del *Premio* si sommano a quella eventualmente prevista



nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso **la percentuale complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell'eventuale rinnovo del contratto.**

In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l'intera percentuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta – e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.

3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio

Presupposti per l'applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il *Contraente*:

- **abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;**
- **adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.10 obblighi del Contraente.**

Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, consente di beneficiare:

- 1) all'atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul contratto;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla condizione Auto Intelligente in vigore a tale momento.

Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni-



che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di *Polizza*; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del *Contraente*, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della riduzione del *Premio* in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:

- a) la perdita dello sconto fisso;
- b) il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Telematics S.r.l., si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del *Premio* assicurativo.

La rinuncia del *Contraente* o del *Contraente* cessionario alla riduzione del *Premio* in base alle fasce di kilometraggio comporta l'automatica rinuncia ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l..

4. Rivalsa

In caso di *Sinistro*, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* esperirà nei confronti dell'Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria nei seguenti casi:

- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del *Contraente* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in *Polizza*.

Analogamente, nell'ipotesi in cui il *Contraente* non provveda all'installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l'azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della *Polizza*.

In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla *Tariffa* RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il *Premio* che sarebbe stato pagato sulla base di detta *Tariffa* in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.

5. Informazione per il *Contraente*

Il *Contraente* prende atto che nell'ipotesi in cui la *Polizza* preveda la garanzia di Assistenza Stradale, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la *Struttura Organizzativa* - ricevuta la segnalazione d'allarme dal Centro Servizi di Octo Telematics



Italia S.r.l. - contatterà direttamente l'*Assicurato* per l'erogazione dell'Assistenza Stradale; a tale scopo la *Struttura Organizzativa* effettuerà una telefonata (**con un massimo di due tentativi**) ai numeri di cellulare comunicati dal *Contraente Assicurato*.

Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.

Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito sms (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l'sms riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chiamando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.



FONTI NORMATIVE

**CODICE CIVILE****Articolo 1888 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

**Articolo 1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 2054 - Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.



Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.



Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 (CODICE DELLA STRADA)

Articolo 54 lettera d)

(...)

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

(...)

Articolo 54 lettera g)

(...)

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

(...)

Articolo 54 lettera n)

(...)

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati oppure che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;

(...)

**Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)****Articolo 122 - Veicoli a motore**

- 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*
- 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.*
- 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.*
- 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

- 1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.*
- 2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.*



Articolo 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. *Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Articolo 134 – Attestazione sullo stato del rischio

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

1. *Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.*
2. *Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.*



3. *Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.*
4. *L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.*

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. *In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.*
2. *La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.*
3. *L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.*
4. *Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.*
5. *L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.*
6. *In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto oppure nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel*



giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Articolo 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. *Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:*
 - a) *i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;*
 - b) *il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;*
 - c) *le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;*
 - d) *i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;*
 - e) *i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.*
2. *Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.*
3. *L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.*

Art. 170-bis. - (Durata del contratto)

1. *Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della sca-*



denza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Articolo 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. *Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:*
 - a) *la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;*
 - b) *la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;*
 - c) *la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.*
2. *Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.*
3. *La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.*



Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice ... si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

(...)



INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI

**Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali**



Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della



nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.



- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO